



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00280/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2018, presentato, in data 1 marzo 2018, dalla società Mogliano Rugby SSD a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Armando Corò, avverso la decisione n. 10 assunta dalla Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Rugby (F.I.R.), pubblicata in data 30 gennaio 2018, successivamente modificata e nuovamente pubblicata in data 8 febbraio 2018, che, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale U16 - C.R. Veneto n. 12 del 29 novembre 2017, *“omologa la gara in data 19 novembre 2017 Petrarca Rugby Junior ASD v Mogliano Rugby SSD a r.l., del Campionato U16, Girone 1, con il punteggio di 0 a 20 a sfavore di entrambe le squadre, e sanziona Mogliano Rugby SSD a r.l. con quattro punti di penalizzazione in classifica, le multe di € 250,00 ed € 1.000,00, nonché con la squalifica del campo di gioco per tre gare limitatamente alla squadra under 16”*, ai sensi degli artt. 61, 11, 12, 14, 29, comma 1, lett. i), 30, comma 1, lett. a) e c), del Regolamento di Giustizia FIR, nonché degli artt. 15, comma 3, e 16, lett. c), del Regolamento Attività Sportiva FIR.

Rigetta il ricorso.

Dispone la compensazione delle spese per la metà, ponendo l'altra metà a carico della ricorrente Mogliano Rugby SSD a r.l., quantificata in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 aprile 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma in data 23 aprile 2018.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito